

Reg.to il 24 OTT. 2022
al N. 3148/53

Assisi Medicina

* * * * *

Assisi Medicina è un'associazione costituita il 16 febbraio 1996.

Originariamente costituita in forma di organizzazione di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed alla Legge regionale (Umbria) 25 maggio 1994, n. 15, ha aderito al regime delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997. È stata iscritta al n. 336 del Registro regionale delle organizzazioni del volontariato tenuto dalla Regione Umbria ai sensi del comb. disp. di cui agli articoli 5, comma terzo, L.R. n. 15/1994 e 371, comma 1, L.R. n. 11/2015 con D.G.R. 29 ottobre 1997, n. 6849 e D.P.G.R. 7 novembre 1997, n. 602, iscrizione confermata, nel Settore Attività Sociali, ai sensi della Legge regionale (Umbria) 9 aprile 2015, n. 11.

L'Associazione non intende porsi in antitesi o concorrenzialità con altri soggetti e/o istituzioni, di volontariato, e non, già operanti in ambito socio-

[illegible]

sanitario ma è sorta nel tentativo di sviluppare una attività ad essi complementare, ricercando un reciproco sostegno e comune sviluppo.

TITOLO I - Disposizioni generali.

1. - Denominazione, sede e durata.

Assisi Medicina (di seguito "Associazione") è una associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione provvederà a tutto quanto necessario alla propria iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nella sezione riservata alle organizzazioni di volontariato, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni interne e con i terzi. Ad iscrizione avvenuta, alla denominazione dell'Associazione verrà aggiunta la locuzione "organizzazione di volontariato" o, in forma abbreviata, "O.d.V.".

La sede dell'Associazione è in Assisi (PG), via Madonna dell'olivo n. 29. Qualsiasi mutamento della sede dell'Associazione, purché nell'ambito del comune

Handwritten signatures and notes on the right margin:
M
A
P
A
S
S
I
S
I
M
E
D
I
C
I
N
A

di Assisi, non costituisce causa di modifica dello Statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti e di iscrizione o annotazione della variazione nei pubblici registri o elenchi.

Il Consiglio direttivo può istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

2. - Caratteri dell'Associazione.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana, persegue il fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- a) perseguire il bene comune;
- b) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- c) valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione, che ha carattere apartitico ed aconfessionale, persegue, senza scopo di lucro per i

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Sone
M. Sone
F. Sone
Sone
Sone

propri Associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è caratterizzata dalla intrasmissibilità della qualifica di Associato, dalla finalità di solidarietà delle attività poste in essere, dalla democraticità della struttura organizzativa, dall'elettività e gratuità delle cariche associative con pari opportunità per l'accesso, dalla prevalente gratuità delle attività svolte degli Associati in favore dell'Associazione, dall'obbligo di formazione del bilancio di esercizio.

L'Associazione svolge la propria attività in favore dei propri Associati, dei familiari di questi e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o dei soggetti aderenti agli enti associati.

È assolutamente vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili, dividendi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Sono vietati i rimborsi di spese in misura forfetaria. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, qualora preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

I pagamenti di somme di denaro effettuati dagli Associati in ottemperanza alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo non costituiscono diritti sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento del rapporto associativo con il singolo Associato, né in caso di scioglimento dell'Associazione, e non sono in alcun modo ripetibili.

La responsabilità per le obbligazioni assunte è regolata dalla legge.

È escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia ausiliaria e, in ogni caso, secondaria rispetto al perseguimento degli scopi indicati nell'Atto costitutivo e nello Statuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può operare in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, e può aderire ad altre associazioni o enti, italiani o internazionali.

3. - Oggetto ed attività principali.

In via esclusiva o principale l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in favore di terzi, dei propri associati e dei familiari di questi ed avvalendosi in misura prevalente dell'attività di

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Top: A stylized signature.
Middle: A signature with a large 'A' and 'R'.
Bottom: A signature that appears to read 'Adrian'.

volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129, del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Subject: Rep At RA 2/2 2/2

Subject: Rep. At RA 2nd

Subject: Rep At RA 2/2 2/2

la propria attività.

Per il migliore svolgimento delle citate attività, l'Associazione può effettuare donazioni, a favore di soggetti privati e/o enti pubblici, in denaro e/o in beni mobili ed immobili, anche di natura strumentale, attingendo al proprio patrimonio e/o utilizzando finanziamenti concessi da soggetti pubblici e privati.

4. - Attività secondarie o strumentali.

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono lo scopo principale, l'Associazione può, altresì, svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'individuazione concreta delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è demandata al Consiglio direttivo.

5. - Volontari e lavoratori dipendenti.

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi della normativa vigente. I volontari che svolgono la loro attività nei confronti dell'Associazione in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e godono delle tutele prescritte dalla legge.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con

Autodott
Reg. H-R
Sue

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non sono considerati volontari gli Associati che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Ferma restando la prevalenza dell'attività volontaria e gratuita dei soggetti aderenti, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. - Rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di questo, dall'Economo, secondo le disposizioni dello Statuto. La firma apposta dal Vicepresidente, o dall'Economo, è di per sé

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top signature: *[Illegible]*
- Middle signature: *[Illegible]*
- Bottom signature: *[Illegible]*
- Vertical text: *Presidente*

dimostrativa dell'impossibilità del Presidente di svolgere le proprie funzioni.

TITOLO II - Associati.

7. - Categorie di Associati.

Possono assumere la qualità di Associato le persone fisiche di ambo i sessi, giuridiche, quali società, associazioni, fondazioni ed enti pubblici, territoriali e non, italiane e straniere, senza distinzione alcuna. Possono essere ammessi quali Associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano componenti dell'Associazione.

Gli associati si suddividono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) sostenitori.

Sono associati fondatori i soggetti che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, come indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione stessa. Essi non sono soggetti al procedimento di iscrizione disciplinati nel presente statuto. Hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri degli associati ordinari.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: The initials "HRA".
- Below: The word "legge" written vertically.
- Bottom: A long, cursive signature.

Sono associati ordinari coloro i quali abbiano rivolto domanda di ammissione al Consiglio direttivo e siano stati da questo accettate. Hanno i diritti ed i doveri disciplinati nel presente statuto.

Sono associati sostenitori quei soggetti ammessi quali componenti dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità o dei loro comportamenti, ovvero, se già associati, coloro che abbiano dato lustro alla Associazione con la loro personale attività o abbiano contribuito al perseguimento delle finalità associative mediante consistenti elargizioni volontarie di denaro o altri beni o servizi. L'individuazione di questi, tramite iscrizione in un apposito elenco, è fatta dal Consiglio direttivo con delibera da assumersi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Hanno gli stessi diritti e sono sottoposti ai medesimi doveri degli altri associati.

Il rapporto associativo rimane in essere fino a quando l'associato non receda dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne determinano l'esclusione.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Il passaggio di un associato da una categoria ad un'altra non comporta l'interruzione del rapporto

Aut. Min. Giust. 11-11-11
11-11-11
11-11-11
11-11-11

associativo.

Il non temporaneo venir meno del numero minimo di associati previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le organizzazioni di volontariato è causa di automatico scioglimento dell'Associazione.

8. - Requisiti e procedimento di ammissione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione quali associati ordinari tutte le persone fisiche di ambo i sessi e senza distinzione di cittadinanza, lingua, opinioni politiche e fede religiosa, e le persone giuridiche che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi per il conseguimento delle stesse.

Non c'è limite al numero delle persone che possono entrare a far parte dell'Associazione.

Colui che intenda entrare a far parte dell'Associazione deve inviare apposita richiesta scritta al Consiglio direttivo dichiarando espressamente: di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici, di condividere i caratteri e le finalità dell'Associazione, di accettare incondizionatamente le norme dello Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, di impegnarsi al versamento dei contributi eventualmente richiesti, l'intenzione di prestare la

Scrittura: leg. AFRA Sino

propria attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, di impegnarsi a non tenere condotte in contrasto con l'Associazione e le attività di questa, di impegnarsi a non provocare discredito all'Associazione con la propria condotta, autorizzando il trattamento dei dati personali.

Il Consiglio direttivo esamina le domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La decisione circa l'ammissione è assunta nel termine di giorni trenta dal ricevimento con deliberazione, in ogni caso espressa, da adottarsi a maggioranza semplice. Può essere svolto anche l'esame congiunto di più domande di ammissione. In ogni caso, il Consiglio direttivo deve garantire il rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali di chi inoltra la domanda di ammissione.

L'accettazione della domanda di ammissione viene comunicata per iscritto a colui il quale abbia presentato la domanda e viene iscritta nel libro degli associati.

In caso di mancata accettazione della domanda, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato nel termine di trenta giorni. la delibera deve recare l'informazione al candidato della

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Gino", "H R A", and "Handwritten" written vertically.

possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento negativo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione all'interessato, mediante istanza inoltrata all'Assemblea degli associati, la quale potrà confermare o riformare la delibera del Consiglio direttivo.

9. - Diritti e doveri degli Associati.

L'adesione all'Associazione comporta, per gli Associati, l'accettazione incondizionata delle norme dello Statuto e delle delibere adottate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo.

Le attività svolte dagli Associati in favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono di regola prestate su base volontaria ed a titolo gratuito, salvo quanto previsto in caso di ricorso, da parte dell'Associazione, a forme di lavoro retribuito.

Gli Associati concorrono all'elaborazione del programma dell'attività associativa e partecipano alle attività proposte dall'Associazione nelle forme previste. Essi hanno diritto, nelle forme e nei limiti disciplinati nello Statuto, di concorrere all'elezione degli organi dell'Associazione, di essere eletti a far parte degli stessi e di approvare i bilanci preventivo e consuntivo. Tutti gli associati hanno diritto di

essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto ad esercitare il controllo sulla conduzione dell'Associazione, come stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Tutti gli associati, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione ed utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurate;
- c) esaminare, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, i libri sociali alla presenza di una persona indicata dal Consiglio direttivo ed esaminare i bilanci dell'Associazione;
- d) partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati secondo le disposizioni del presente statuto e, ove in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi eventualmente stabilite dal Consiglio direttivo, esercitare il diritto di

Adm. Reg. of RA Sec

start
up
of
RAF
~~RAF~~
RAF

dell'Associazione i familiari conviventi degli Associati, i componenti degli enti associati, nonché gli Associati di associazioni o di federazioni di secondo grado alle quali la stessa Associazione aderisca e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

10. -Perdita della qualità di Associato.

La qualifica di Associato si perde per:

- a) recesso o dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- b) decesso dell'Associato;
- c) esclusione per gravi motivi, stabilita dagli organi dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto.

La comunicazione di recesso può essere inviata in ogni momento, senza preavviso alcuno, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La delibera di esclusione viene definitivamente adottata all'esito del procedimento disciplinare di cui allo Statuto.

Alla cessazione del rapporto associativo, in nessun caso l'Associato può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione. I versamenti effettuati in favore dell'Associazione in base alle delibere

Autenti
H-RF
M. G. G.

La cessazione del rapporto associativo non estingue gli obblighi assunti dall'Associato anteriormente all'intervenuta cessazione. In particolare, l'associato è tenuto al versamento delle quote associative e degli altri contributi deliberati anteriormente alla cessazione.

Nel caso in cui un associato sia inadempiente anche ad una sola delle disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto o delle delibere adottate dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio direttivo, o, con la propria condotta comunque posta in essere rechi discredito all'Associazione o turbi il pacifico svolgimento della vita dell'Associazione, il Consiglio direttivo, con delibera da adottarsi a maggioranza semplice, pone la questione all'attenzione dell'Assemblea degli associati trasmettendo una relazione scritta, ai fini dell'adozione di un provvedimento disciplinare.

Dearest, My Aff Aff Love

dal ricevimento della relazione del Consiglio direttivo. Il termine per la decisione preliminare può essere prorogato di altri sessanta giorni con il consenso dell'incolpato.

L'Assemblea degli associati ha la facoltà di assumere i mezzi istruttori che ritiene opportuni, nel rispetto del diritto dell'incolpato di essere presente all'assunzione e di replicare anche per iscritto.

L'Assemblea degli associati comunica la decisione preliminare per iscritto all'incolpato, il quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione, può chiedere la revoca o la modifica della decisione preliminare presentando le proprie deduzioni per iscritto.

Nei successivi trenta giorni l'Assemblea degli associati adotta la decisione definitiva, che non è soggetta a reclamo e/o ad impugnazione.

All'esito del procedimento disciplinare l'Assemblea degli associati può decidere l'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dalle attività dell'Associazione per un periodo da mesi uno a mesi sei;
- c) espulsione dall'Associazione.

L'inadempimento, per almeno due anni, agli

Decreto: legg. At RA
Suo

obblighi di versamento dei contributi disposti dagli organi associativi è causa di espulsione dall'Associazione.

È fatta salva la facoltà per l'Associazione di agire in giudizio, contro l'associato nei cui confronti sia stato adottato un procedimento disciplinare, per il risarcimento del danno subito dall'Associazione a motivo della condotta dell'associato.

TITOLO III - Organi dell'Associazione.

Sezione I - Assemblea degli Associati

12. - Disposizioni comuni.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, siano essi fondatori, ordinari, o sostenitori.

L'Assemblea è un organo collegiale organizzato nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati e delibera in forza del principio maggioritario.

Le delibere legittimamente assunte dall'Assemblea degli associati sono efficaci nei confronti di tutti gli associati, compresi gli assenti alla riunione ed i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo, ovvero allorquando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati,

Autore: M. S. 19/11/19

ovvero dall'Organo di controllo, ove nominato. La convocazione è effettuata mediante avviso comunicato a ciascuno degli aventi diritto a mezzo lettera, o posta elettronica ed affisso nei locali dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, preferibilmente presso la sede dell'Associazione, in cui si terrà la riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La seconda convocazione della riunione deve aver luogo ad un intervallo non inferiore ad un'ora rispetto alla prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in mancanza, rispettivamente, dal Vicepresidente o dall'Economo, ovvero da altro componente del Consiglio direttivo o da qualsiasi Associato, il quale nomina il segretario addetto alla formazione del verbale scegliendolo tra gli Associati presenti.

L'Assemblea degli Associati assume le proprie deliberazioni, di regola, mediante votazione a scrutinio palese, salvo che almeno un decimo dei presenti faccia richiesta che la votazione si svolga con modalità diverse. Quando la votazione concerne

*Adunanza 10/05/2014
leg. H-R-R
M. Sano*

direttamente persone, come per l'elezione delle cariche associative, essa avviene a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente tra i presenti alla riunione.

Hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea tutti gli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente stabiliti dagli organi dell'Associazione e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo quanto stabilito come requisito di eleggibilità quale componente del Consiglio direttivo. Gli Associati non in regola con i versamenti non concorrono alla formazione del quorum necessario per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per esprimere le deliberazioni.

Il diritto di voto spettante agli Associati minori di età, o comunque privi di capacità legale, è esercitato dai genitori o dal tutore, ovvero dal curatore o dall'amministratore di sostegno nel rispetto della normativa vigente

Ogni Associato può esprimere un solo voto. Gli amministratori non possono votare le deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci e la loro responsabilità.

Ogni Associato presente alla riunione

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

dell'Assemblea può ricevere la delega da parte di un solo altro Associato non presente. Ai fini della sua validità la delega deve contenere le esplicite intenzioni di voto del delegante.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è formato apposito verbale da trascriversi nell'apposito libro. Copia delle delibere assunte dall'Assemblea dovrà essere affissa presso la sede dell'Associazione per un periodo non inferiore a cinque giorni.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata in riunione ordinaria o in riunione straordinaria.

È facoltà del Consiglio direttivo consentire che la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli Associati abbia luogo anche in modalità agile mediante piattaforma informatica di videoconferenza, che permetta comunque il riconoscimento dei partecipanti e garantisca la salvaguardia della segretezza del voto in tutti i casi in cui tale modalità di espressione della volontà da parte degli associati sia prevista.

In casi eccezionali è consentito che lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea possa avvenire in modalità agile mediante piattaforma informatica di videoconferenza, che permetta comunque il riconoscimento dei partecipanti e garantisca la salvaguardia della segretezza del voto in tutti i casi

Autore
M. L. S.
R. L.
M. L. S.

in cui tale modalità di espressione della volontà da parte degli associati sia prevista.

Non è ammesso il voto in modalità non sincrona.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dalla riunione ai fini della verifica del raggiungimento del quorum necessario per la validità delle deliberazioni.

13. - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea degli Associati, in riunione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di un numero qualsiasi di associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, nonché tutte le volte in cui il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

In riunione ordinaria l'Assemblea degli associati approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione.

Sec
MM
AA Rff
Adriano

In riunione ordinaria, l'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, previa fissazione del numero degli stessi;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio associativo;
- c) si esprime sull'impugnazione delle delibere del Consiglio direttivo di rigetto delle domande di ammissione di nuovi Associati;
- d) assume le decisioni ritenute opportune all'esito del procedimento disciplinare promosso nei confronti di uno o più Associati;
- e) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, incaricati anche della revisione legale dei conti ove dovuto, qualora ciò sia necessario per legge o sia, comunque, ritenuto opportuno;
- f) delibera sull'operato dei componenti del Consiglio direttivo promuovendo nei loro confronti azione di responsabilità;
- g) irroga le sanzioni all'esito del procedimento disciplinare;

Autenti: pag. 11 R41 11/2000

h) approva, su proposta del Consiglio direttivo, regolamenti concernenti determinati aspetti della vita dell'Associazione.

14. - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea degli Associati, in riunione straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di un numero qualsiasi di Associati aventi diritto al voto.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tranne la delibera di scioglimento e messa in stato di liquidazione dell'Associazione, per l'approvazione della quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

In riunione straordinaria, l'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina dei liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione residuo

Scrittura
leg
RA
Suo

all'esito della liquidazione;

c) delibera sulla trasformazione in un diverso tipo di Associazione, sulla scissione e sulla fusione con altre associazioni.

Sezione II - Consiglio direttivo

15. - Composizione del Consiglio direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea degli associati, esso è formato da un numero di componenti, variabile da cinque a sette, stabilito dall'Assemblea degli associati in occasione delle elezioni.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio direttivo gli Associati in possesso del diritto di voto che risultino iscritti all'Associazione da almeno quattro anni.

La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente degli organi elettivi degli enti locali territoriali e di componente degli organi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

Non possono essere nominati quali componenti del Consiglio direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e l'Economo.

La nomina a componente del Consiglio direttivo non dà diritto al percepimento di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, qualora documentate e preventivamente autorizzate.

Qualora, prima della normale scadenza del mandato, si debba sostituire un componente del Consiglio direttivo, si procederà alla nomina dell'associato che ha riportato il maggior numero di voti tra coloro che non sono risultati eletti all'esito della riunione dell'Assemblea degli associati che ha provveduto all'elezione del Consiglio direttivo fino ad esaurimento dell'elenco. Qualora non vi siano nominativi sufficienti a ricoprire i posti vacanti, si procederà ad elezione da parte dell'Assemblea degli associati. I consiglieri subentrati cesseranno dalla carica insieme ai consiglieri originariamente eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero organo si intende decaduto e si farà luogo alla sua sostituzione.

16. - Attribuzioni del Consiglio direttivo.

Ann. Bot. Soc. Lond. 1894

- Ann. Bot. Soc. Lond. Bot. Soc. Lond.

Associati;

- h) nominare gli Associati sostenitori;
- i) stabilire l'ammontare dell'eventuale quota associativa e degli altri contributi eventualmente richiesti agli Associati sulla base delle necessità dell'Associazione;
- j) promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di uno o più Associati;
- k) svolgere ogni altro compito previsto dalla legge come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei propri componenti la cura di specifici aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni.

Può nominare consulenti esperti nelle varie discipline, scegliendoli anche tra i non associati.

Il Consiglio direttivo può disporre la costituzione di comitati e gruppi di lavoro scegliendone i componenti tra gli associati e disciplinandone le attribuzioni e l'attività.

17. - Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio direttivo e

Adultery. Wp. At RA ~~Wp~~ Lora

stabilisce gli argomenti da discutere.

Presiede e modera le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati ed assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare il tranquillo svolgimento delle riunioni.

Da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo qualora ciò non sia esplicitamente riservato, o non sia espressamente delegato, alla competenza di altri componenti del Consiglio direttivo, informando il Consiglio direttivo del suo operato.

In casi eccezionali di necessità o urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esecuzione delle attribuzioni di questo e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. La firma apposta dal Vicepresidente è di per sé dimostrazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

18. - Economo.

L'Economo cura la gestione del patrimonio dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, tiene

Scor
ARF
largo
Scor

i libri e cura le scritture contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione.

19. - Riunioni del Consiglio direttivo.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, ovvero su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare ed è affisso nei locali dell'Associazione almeno cinque giorni prima ed è inviato ai componenti anche via posta elettronica o a mezzo telefono.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto processo verbale da conservarsi in apposito libro.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, dall'Economo, o, in mancanza di questi, da un altro membro del Consiglio direttivo, su designazione dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

È consentita la partecipazione in modalità agile

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Suo", "RAF", "AF", "20/10", and "Galeotti".

Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per delega, né il voto non sincrono. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dalla riunione del Consiglio direttivo. In caso di parità dei voti, è dirimente il voto di chi presiede la riunione.

20. - Organo di controllo.

È nominato alla ricorrenza dei presupposti di legge, ovvero qualora l'Assemblea degli associati ne ravvisi l'opportunità.

Submitted by At Rlt Smt

legale dei conti.

I requisiti per la nomina, le incompatibilità, la responsabilità e le attribuzioni dell'Organo di controllo sono disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare di diritto alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di controllo si applica la disciplina dettata per le riunioni del Consiglio direttivo, in quanto compatibile.

I componenti dell'Organo di controllo ricevono un compenso commisurato agli usi.

Titolo IV - Conduzione dell'Associazione, patrimonio e bilanci.

21. - Esercizio associativo.

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio devono essere predisposti i bilanci preventivo e consuntivo e, ove ricorrano i requisiti posti dal CTS, il bilancio sociale.

22. - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, compreso il denaro, ed immobili che

provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese elargizioni, donazioni o contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, siano queste ultime pubbliche o private, nonché da parte di enti pubblici, anche territoriali, siano essi locali, nazionali o sovranazionali.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti iniziali effettuati dai fondatori, nonché i versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) quote associative come deliberate dal Consiglio direttivo;
- c) apporti degli Associati diversi dai versamenti iniziali e dalle quote associative
- d) contributi pubblici;
- e) proventi delle manifestazioni e della gestione dei locali dell'Associazione;
- f) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- g) tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione a supporto delle attività istituzionali;
- h) donazioni, lasciti, erogazioni speciali, sia

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "RAF" and "RAF".

di persone fisiche, sia di persone giuridiche, sia di enti pubblici;

i) introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività, derivanti da brevetti, proprietà di case editrici e testate giornalistiche;

j) remunerazioni, compensi e canoni percepiti per servizi di carattere artistico, scientifico, didattico, editoriale, educativo, formativo, assistenziale e ricreativo resi, nonché per le attività di consulenza, di studio e per lo svolgimento di progetti finanziati da enti pubblici o privati.

Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza necessari al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila su eventuali decrementi del patrimonio dell'Associazione, adottando senza indugio ogni provvedimento occorrente prescritto dalla legge o, comunque, opportuno secondo i criteri di prudenza, perizia e diligenza

Le quote associative ed i contributi versati dagli Associati non sono cedibili, né trasmissibili, né per atto tra vivi, né a causa di morte e non sono

Adm. Del. c.
lego
Raf-
M. Luc

ripetibili né rimborsabili in tutti i casi in cui il rapporto associativo si sciogla.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da associati o da terzi, in favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, né, in particolare, attribuisce quote di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, dividendi, avanzi di gestione o riserve durante tutta la durata dell'Associazione, salvo il caso in cui la distribuzione non sia imposta per legge.

I beni costituenti le entrate dell'Associazione si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto, escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti di chi li abbia elargiti.

23. - Raccolte di fondi e ricezione di finanziamenti.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: The initials "Rff".
- Below: The initials "H".
- Bottom: A signature that appears to read "Alfredo" or similar.

corrispettiva. Tale attività può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto disposto all'articolo 7 CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione e ne è esclusa la ripetibilità da parte del soggetto che l'ha effettuata;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo previsto per legge al momento della stipula del contratto, diminuito di un punto percentuale; nel caso in cui il tasso di interesse pattuito risulti

*Autore: [signature]
[signature]
[signature]
[signature]*

superiore al limite indicato, esso si intende automaticamente determinato in misura pari al massimo previsto per legge diminuito di un punto percentuale.

24. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice civile.

25. - Libri associativi e scritture contabili.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, l'Associazione mantiene i seguenti libri e scritture contabili:

- a) libro degli associati, contenente anche l'elenco degli associati benemeriti;
- b) registro dei volontari,
- c) libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati;
- d) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
- e) libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove tale organo sia nominato;

Il libro degli Associati, il registro dei

Autore
Rif. 11/11/2011
Rif. 11/11/2011
Rif. 11/11/2011
Rif. 11/11/2011

Send But. reply AA RA ~~RA~~ Saw

Send But. reply AA RA RA RA

Send But. reply AA RA ~~RA~~ Love

Send But. reply AA RA RA RA

Send But. reply AA RA RA RA

Send But. reply AA RA RA RA

27. - Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e della relazione illustrativa. Qualora l'Associazione abbia un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore ad euro 220.000,00, ovvero a quanto previsto per legge, il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto economico per cassa.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dall'approvazione del bilancio consuntivo dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento

double up at Bk ~~W~~ Linc

ack 9/1 exp
RAH
RAH

valutata: 20%

valutata; sup

- 



valutata; sup

1925

Il patrimonio che risulterà al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione del terzo settore avente finalità analoghe e conformi agli scopi dell'Associazione, ovvero avente finalità di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo del Registro unico nazionale del terzo settore. È fatto salvo il diverso obbligo di devoluzione imposto per legge.

30. - Disposizione transitoria.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione è soggetta alla disciplina dettata dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 460 e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Con il perfezionamento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la locuzione "Organizzazione di volontariato", o, in sigla, "O.d.V.", diventerà parte integrante della denominazione dell'Associazione.

31. - Disposizione finale.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle quali si fa espresso rinvio.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Aut. in. Farnelli
Andrea Ratti
Maria Gioia Regliani
Rita Apostolica
Lino Farnelli
Sue Accoloni